COMUNE DI CORREZZANA

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Correzzana

REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO E SUL SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA

(art. 118 Cost. e art. 24 d.l. 133/2014)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 13.05.2016

INTEGRATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 26.11.2020

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - I cittadini attivi

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

Art. 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

Art. 6 - Ulteriori aree di intervento

Art. 7 - Controvalore monetario del Baratto Amministrativo

Art. 8 - Proposte di collaborazione ai fini del Baratto Amministrativo

Art. 9 - Proposta di collaborazione e di volontariato gratuito ai fini della Cittadinanza Attiva

Art. 10 - Patto di collaborazione

Art. 11 - Assicurazione

Art. 12 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Art. 13 - Prevenzione dei rischi

Art. 14 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Art. 15 - Compiti della Giunta Comunale

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 118 Cost. e dell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva, espressione del contributo concreto al benessere della comunità, con l'obiettivo di realizzare nella società correzzanese forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

2. Le presenti disposizioni regolamentari si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini, singoli o associati, per la cura e il recupero dei beni comuni urbani, richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi che, con alto senso civico e possedendo i requisiti previsti nei successivi articoli, si vogliano rendere protagonisti della realtà comunale ricevendo, quando in possesso dei requisiti specificati, quale corrispettivo l'esenzione o la compensazione o la riduzione di tributi e tariffe **o di sanzioni amministrative** a fronte di interventi a vantaggio della comunità locale, nei limiti definiti nel presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comunali: i beni, materiali e immateriali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivino per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

c) Comune o Amministrazione: il Comune di Correzzana nelle sue diverse articolazioni istituzionali (Assessorato ai servizi sociali e al bilancio e tributi) e organizzative (settore Servizi sociali e Affari Generali, settore Tecnico e settore Bilancio e Tributi)

d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani e/o partecipazione ai progetti socioculturali svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

e) Baratto Amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani o di specifici progetti socioculturali, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie e tariffarie.

f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione e/o recupero di beni comunali, di aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere e di immobili, per garantire e migliorarne la fruibilità collettiva e la qualità, che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

g) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comunali materiali e immateriali.

h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comunali attraverso la proposta e accettazione di progetti di attività proposti dal Settore Tecnico, in accordo con gli altri Settori comunali.

i) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comunali. La proposta, che può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune, deve essere sempre concordata con il Settore Tecnico, in accordo con gli altri Settori comunali.

j) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione all'istituto del Baratto Amministrativo.

k) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comunali o la loro gestione condivisa, che nel loro insieme costituiscono l'attività oggetto del Baratto Amministrativo.

l) Aree e immobili pubblici costituenti i beni comunali materiali: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso associazioni o gruppi, già organizzati o predisposti direttamente dai servizi comunali.

3. I patti di collaborazione di cui al successivo art. 9 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini, singoli o associati:
    a) attraverso Associazioni che si fanno carico di svolgere lavori e/o incarichi finalizzati al Baratto Amministrativo, in nome e per conto di soggetti fisicamente e/o socialmente impossibilitati a seguito di idonee attestazioni rilasciate dagli operatori dei servizi sociali del Comune;
    b) attraverso gruppi organizzati direttamente dagli uffici comunali in base alle loro disponibilità e/o attitudini,

che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere singolarmente i seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Correzzana;

b) Età non inferiore ad anni 18;

c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;

d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui al comma 1 i requisiti richiesti sono:

a) Sede legale nel Comune di Correzzana;

b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Correzzana.

Potranno essere in ogni caso presi in considerazione ai fini dei progetti normati da questo Regolamento:

a) Gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato;
b) I partiti politici;
c) Le organizzazioni sindacali o di patronato;
d) Le associazioni di categoria;
e) Soggetti o gruppi politici, anche a livello locale, che svolgono propaganda politica e/o attivi nelle campagne elettorali

per i soli progetti di cittadinanza attiva, per i quali è esclusa l'esenzione, la riduzione o la compensazione di tributi o di tariffe comunali.
In ogni caso, non potranno essere presi in considerazione i progetti presentati da tali soggetti durante i periodi di campagna elettorale stabiliti dalle vigenti normative.

3. I cittadini attivi impiegati nelle Associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere i requisiti di cui al precedente comma 1, a eccezione dell'unico caso in cui un cittadino o i membri di un nucleo familiare che voglia partecipare al Baratto Amministrativo si trovi nell'oggettiva e documentata condizione di non poter materialmente prendere parte alle attività previste nei patti di collaborazione. In tal caso è possibile che il Baratto Amministrativo possa essere effettuato in nome e per conto del cittadino o nucleo impossibilitato da parte di un'Associazione avente i requisiti del precedente comma 2.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Correzzana.

Art.5 - Interventi di cura e recupero su aree e immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini, singoli o associati, avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione attraverso il Settore Tecnico o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. Possono altresì realizzare interventi di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;

b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;

d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;

e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, ecc.;

f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.6 - Ulteriori aree di intervento

1. Gli interventi dei cittadini, singoli o associati, potranno anche riguardare più ampi interventi socio-culturali concordati con i preposti Uffici Comunali, attenendosi alle disposizioni della vigente legislazione in materia.

Art. 7 - Controvalore monetario del Baratto Amministrativo

1. Il controvalore del Baratto Amministrativo, che costituisce compensazione all'importo dei tributi o delle tariffe comunali **o delle sanzioni amministrative** , è rapportato al costo di € 7,50 per ogni ora di attività offerta, restando a carico dell'Amministrazione comunale i costi assicurativi.

Art.8 - Proposte di collaborazione ai fini del Baratto Amministrativo

1. La proposta di collaborazione deve essere presentata tramite l'apposito modulo nelle modalità e nei tempi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, che con il medesimo atto impartisce eventualmente gli indirizzi per definire le priorità degli interventi di cui al precedente art. 5.

2. La proposta di collaborazione può essere presentata spontaneamente dai cittadini di cui all'art. 4 o suggerita dai Servizi Sociali comunali e concordata con l'Ufficio Tecnico.

3. Il modulo che riporta la proposta di collaborazione dovrà contenere:

a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);

b) Possesso dei requisiti richiesti;

c) Servizio da svolgere nell'ambito delle attività;

d) Servizi previsti dal presente Regolamento;

e) Disponibilità in termini di tempo;

f) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

4. La proposta di collaborazione viene sottoposta agli Uffici Comunali per una prima valutazione tecnica e finanziaria in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'Ente.

5. La proposta di collaborazione è esaminata dal Nucleo Tecnico, composto dai Responsabili del Settore Tecnico d'intesa con il Settore Bilancio e Tributi e il Settore Servizi Sociali, che ne definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.

6. Il Nucleo Tecnico stilerà la graduatoria delle proposte di collaborazione assegnando i punteggi così come riportati nella seguente tabella, anche avvalendosi del supporto dell'Assistente Sociale.

Casistiche	Punteggio
ISEE fino a € 2.500	8
ISEE fino a € 4.500	6
ISEE fino a € 8.500	4
Stato di disoccupazione *(punteggio per ciascun membro maggiorenne del nucleo familiare)*	3
Stato di cassa integrazione *(punteggio per ciascun membro maggiorenne del nucleo familiare)*	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Componenti del nucleo in possesso di certificazione di handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute *(punteggio per ciascun membro del nucleo familiare)*	2
Morosità non colpevole	3
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, ai sensi del successivo art.9, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

8. Qualora l'ammontare delle somme da barattare superi l'ammontare dell'apposito fondo stanziato nel bilancio di previsione, le proposte di collaborazione saranno accolte rispettando l'ordine della graduatoria stilata dal Nucleo Tecnico costituito ai sensi del predetto comma 5.

9. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande risultassero ulteriori disponibilità di risorse stanziate a bilancio per il Baratto Amministrativo, queste ultime saranno assegnate alle eventuali domande che dovessero giungere successivamente, considerando l'ordine temporale del deposito presso il Protocollo Comunale.

10. Ai fini dell'esenzione, compensazione o riduzione dei tributi e delle tariffe comunali non potranno in ogni caso essere accolte domande di nuclei familiari aventi un valore ISEE superiore a € 10.000,00.

11. I patti di collaborazione sono custoditi dall'Ufficio Tecnico comunale e sono soggetti alla vigente normativa della privacy.

Art. 9 - Proposta di collaborazione e di volontariato gratuito ai fini della Cittadinanza Attiva

1. I cittadini attivi appartenenti a nuclei familiari aventi un valore ISEE comunque superiore a € 10.000,00 potranno presentare le proprie proposte di collaborazione nello spirito di partecipazione volontaria e gratuita e quale intervento personale, ai fini della cittadinanza attiva, dichiarandosi disponibili a partecipare ai progetti identificati dai preposti Uffici Comunali o con essi concordati.

2. Alle modalità di partecipazione per le finalità di cui al presente articolo sono applicate le medesime diposizioni organizzative prescritte dal precedente articolo 8 ad esclusione dell'inserimento in graduatoria e del riconoscimento dell'esenzione tributaria

Art. 10 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione.

3. In apposito documento anche elettronico sono rendicontate le prestazioni oggetto del Baratto Amministrativo al fine di verificare il raggiungimento del monte ore pattuito. La stesura di tale documento è a carico dell'Ufficio Tecnico.

4. Il mancato rispetto per 3 volte consecutive del calendario delle attività previste nel patto di collaborazione senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto, nemmeno in parte, come titolo di credito.

5. Il patto di collaborazione deve essere sottoscritto e materialmente portato a termine dal cittadino attivo che ha presentato la proposta di collaborazione, oppure da un altro membro del medesimo nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, fatta salva la deroga contemplata dal comma 3 del medesimo articolo.

Art. 11 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle Associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 4, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il cittadino attivo/Associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative stipulate dal Comune o dall'Associazione stessa.

Art. 12 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 13 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione specifica le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 14 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 15 – Compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale con propri atti provvederà, ove necessario, ad adottare provvedimenti per rendere esecutivo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. In particolare la Giunta Comunale:

a) Propone l'entità dello stanziamento in sede di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale;
b) Definisce l'importo massimo barattabile per nucleo familiare, sentiti i Responsabili coinvolti nel Nucleo Tecnico, su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali;
c) Definisce per quali tributi e tariffe comunali **e per quali sanzioni amministrative** - non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati - accettare i patti di collaborazione relativi al Baratto Amministrativo;
d) Definisce le tempistiche per la pubblicazione dell'avviso e la raccolta della domande, nonché della stesura della graduatoria.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.